



REGOLAMENTO DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO
“CASA RIFUGIO DI SCHIO”

*Casa di accoglienza per donne vittime di violenza e loro
figlie e figli minori*

Art. 1 - FINALITA' E CONTENUTO.....	pag. 3
Art. 2 - OGGETTO E PRESTAZIONI EROGATE	pag. 3
Art. 3 - MODALITÀ D'ACCESSO	pag. 4
Art. 4 - SITUAZIONI PARTICOLARI	pag. 5
Art. 5 - PROGETTO INDIVIDUALE	pag. 5
Art. 6 - NORME DI COMPORTAMENTO	pag. 6
Art. 7 – COSTI	pag. 7
Art. 8 - MODALITA' DI GESTIONE	pag. 7
Art. 9 - SERVIZIO SOCIO-SANITARIO	pag. 8
Art. 10 - VERIFICA E VALUTAZIONE	pag. 8
Art. 11 – DEROGHE	pag. 8

Art. 1
FINALITA' E CONTENUTO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione, funzionamento e accesso alla “Casa Rifugio di Schio” (di seguito anche Casa Rifugio), in conformità alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento a quanto disposto dal Decreto Legge n. 93/2013, convertito nella Legge n.119/2013, e dalla Legge Regione Veneto n. 5/2013, nonché dalla Deliberazione di Consiglio comunale del Comune di Schio n. 93 del 18.12.2013, che ha approvato lo schema di protocollo d'intesa per l'accoglienza in situazioni di urgenza delle vittime di violenza, con l'acclusa dichiarazione di intenti contro la violenza
2. La Casa Rifugio è una struttura pubblica, inserita nell'elenco delle case rifugio della Regione Veneto, che offre accoglienza e protezione alle donne vittime di violenza e loro figlie e figli minori, indipendentemente dallo stato giuridico, dalla territorialità comunale o dalla cittadinanza, utilizzando una metodologia di accoglienza basata sulla valorizzazione delle risorse relazionali tra donne.
3. Alla Casa Rifugio deve essere garantita la segretezza dell'ubicazione finalizzata alla sicurezza delle vittime di violenza ospitate e ai loro figli minori.
4. Ai fini del presente Regolamento per violenza di genere o domestica si intendono uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare (o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva), indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.
5. L'accoglimento nella Casa Rifugio, costituisce una tra le risposte alle esigenze di sostegno alle donne vittime di violenza offerte dal Centro Antiviolenza in cui, ai sensi della precitata Legge Regionale n. 5 del 23.04.2013 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”, si è recentemente configurato lo “Sportello Donna” del Comune di Schio.

Art. 2
OGGETTO E PRESTAZIONI EROGATE

1. La Casa Rifugio accoglie donne, vittime di violenza o gravemente a rischio di subirla, con o senza figli minori, che necessitano di accoglienza e protezione, trovandosi in una situazione di disagio o di pericolo tali da richiedere l'allontanamento dal domicilio abituale.
2. La Casa Rifugio è gestita da un' équipe di operatrici, qualificata nel lavoro con le donne vittime di violenza. L' équipe è coordinata dalla Responsabile della Casa Rifugio, che deve essere in possesso di diploma di laurea, con preferenza per quello in psicologia o in servizio sociale. Dell'équipe possono far parte anche volontarie specificamente formate nel rapporto con le donne vittime di violenza.
3. La capienza massima della Casa Rifugio è di 4 donne sole o di 2 donne con figli minorenni, fino al massimo di 3 in totale.
4. Alle donne vittime di violenza e ai loro figli minori accolti nella Casa Rifugio sono assicurate le seguenti prestazioni:

- a) accoglienza in emergenza/urgenza;
 - b) assistenza in caso di inserimenti programmati/ordinari;
 - c) ospitalità temporanea, comprensiva di vitto e beni di prima necessità, fino ad un massimo di 120 giorni, salvo diverse previsioni e necessità documentate;
 - d) sostegno e accompagnamento nella convivenza tra ospiti e nella gestione della vita nella Casa Rifugio (pulizie, spesa, preparazione dei pasti);
 - e) sostegno e accompagnamento nella gestione del proprio lavoro o nella sua ricerca;
 - f) sostegno e accompagnamento nel percorso educativo del/i figlio/i e nella relativa scolarizzazione;
 - g) protezione, tutela e assistenza, garantendo i necessari collegamenti con i servizi competenti (magistratura, tribunali, giudici tutelari, scuole, ospedali e servizi territoriali dell' ULSS, altro);
 - h) accompagnamento ed eventuale sostegno al reddito, tramite il coinvolgimento dei servizi territoriali deputati e del Comune di residenza delle donne e dei loro figli, in fase di uscita dalla struttura residenziale.
5. La Casa Rifugio garantisce la disponibilità di beni alimentari e altri di prima necessità, in particolare per gestire le accoglienze d'urgenza.
6. Nel caso in cui la donna accolta nella Casa Rifugio non possa provvedere direttamente al loro acquisto, la messa a disposizione di beni alimentari e altri di prima necessità avviene attraverso una delle seguenti modalità:
- a) fornitura diretta di generi alimentari di base, abbigliamento, anche usato, e prodotti per l'igiene personale;
 - b) erogazione di somme di denaro destinate all'acquisto di alimentari, abbigliamento, prodotti per l'igiene personale e altri beni di prima necessità direttamente alle beneficiarie accolte nella Casa Rifugio;
 - c) erogazione di buoni-alimentari prepagati;
 - d) *pocket money* per le spese personali, in particolare commisurato alle necessità di eventuali figli accolti con la madre, in aggiunta ai servizi elencati.
7. Il Comune provvede alle pulizie straordinarie della Casa Rifugio, e, nello specifico, alle pulizie dei locali da effettuare ogni volta che una donna esce definitivamente dalla struttura e in ogni caso almeno una volta all'anno. Il Comune provvede inoltre al lavaggio della biancheria ogni volta che una donna esce definitivamente dalla Casa Rifugio .
8. Le pulizie ordinarie sono a carico delle ospiti della Casa Rifugio, che devono provvedere alla pulizia quotidiana dei locali e al lavaggio della biancheria.
9. La Responsabile della Casa Rifugio e l' équipe accompagnano la donna nella gestione dei rapporti con la famiglia e/o la rete parentale. Sono consentite, salvo diverso avviso dei servizi invianti, comunicazioni scritte, telefoniche e colloqui diretti, purché non intralcino il giornaliero svolgimento delle attività, individuando per i colloqui diretti opportune fasce orarie e uno spazio protetto diverso da quello della Casa Rifugio.

Art. 3 MODALITÀ D'ACCESSO

1. L'accesso alla Casa Rifugio avviene esclusivamente per il tramite dei Centri Antiviolenza, anche su segnalazione del pronto soccorso degli ospedali, del medico di famiglia, dei servizi sociali dei Comuni, delle forze dell'ordine o di un privato cittadino.
2. Le procedure di accoglienza prevedono due modalità: ordinaria oppure d'urgenza.

3. La modalità “ordinaria” è attivata quando la donna vittima di violenza ha necessità di uscire dalla propria abitazione e trasferirsi in un contesto protetto, anche in assenza di emergenza immediata legata alla propria incolumità. In questo caso il Centro Antiviolenza provvede a compilare un modulo di richiesta di inserimento nella Casa Rifugio, corredandolo da adeguato progetto individuale di cui al successivo art. 5. L'accoglienza nella Casa Rifugio è subordinata inoltre alla visita alla struttura da parte della donna e alla sottoscrizione per accettazione dell'inserimento nella stessa e delle norme di comportamento di cui al successivo articolo 6.
4. Nel caso in cui la richiesta di inserimento ordinario venga inoltrata da un Centro Antiviolenza con sede fuori dal territorio di Schio, deve essere coinvolto anche il Centro Antiviolenza del comune di Schio.
5. La modalità “d'urgenza” è attivata quando è necessario allontanare immediatamente la donna, ed eventuali figli minori, dalla propria abitazione per tutelarne l'incolumità. Gli ingressi in emergenza non necessitano della presentazione del caso, né della trasmissione di particolare documentazione, la quale dovrà avvenire in un secondo tempo. L'Ente o il servizio che viene in contatto con la donna e ritiene necessario intervenire d'urgenza si rivolge direttamente alla Responsabile della Casa Rifugio o sua delegata per concordare le modalità di inserimento. Prima dell'ingresso effettivo la donna incontra la Responsabile della Casa Rifugio o sua delegata. L'accoglienza nella Casa Rifugio è comunque subordinata alla sottoscrizione per accettazione dell'inserimento nella stessa e delle norme di comportamento, di cui al successivo articolo 6, da parte della donna.
6. In entrambe le modalità di accoglienza “ordinaria” e “d'urgenza” l'eventuale rifiuto all'inserimento da parte della donna deve essere immediatamente comunicato alla struttura richiedente.
7. Al momento dell'ingresso non sono richiesti accertamenti sanitari particolari.

Art. 4

SITUAZIONI PARTICOLARI

1. La Casa Rifugio non può accogliere donne che presentano situazioni particolari ritenute incompatibili con le finalità del progetto generale.
2. Non possono accedere alla Casa Rifugio donne che presentano una problematicità tale da richiedere interventi di servizi specifici, ai quali le donne saranno indirizzate. Rientrano nella suddetta categoria le donne tossicodipendenti, le etiliste, quelle che sono portatrici di disagi psichici o gravi malattie che richiedano trattamenti sanitari particolari.
3. L' équipe della Casa Rifugio dovrà comunque valutare, anche al di fuori delle cause di inammissibilità sopra elencate, tutti gli elementi di compatibilità ambientale fra il caso proposto per l'inserimento e le persone già presenti in struttura, privilegiando il mantenimento degli equilibri interni alla Casa Rifugio.

Art. 5

PROGETTO INDIVIDUALE

1. Per ogni donna accolta viene redatto, dalla Responsabile del Centro Antiviolenza di Schio, in collaborazione con la rete dei servizi interessati alla situazione, un progetto individuale finalizzato al perseguimento dell'autonomia e al reinserimento sociale, della cui realizzazione sono responsabili tutti i soggetti che lo sottoscrivono. In relazione al

contesto di provenienza si individua la responsabilità sulle risorse, di tipo sociale, relazionale ed economico, da attivare per attuare il reinserimento.

2. Ciascun progetto individuale deve contenere la chiara precisazione degli obiettivi, delle metodologie tecniche e operative per il loro raggiungimento, dei tempi previsti per la loro realizzazione, delle risorse, anche economiche, necessarie, degli interventi da garantire, delle modalità di verifica e valutazione.
3. Il progetto individuale è condiviso con la donna, dalla quale è anche sottoscritto.
4. E' previsto un colloquio di verifica sull'andamento del progetto con la donna, almeno a cadenza mensile.
5. Il progetto individuale può prevedere colloqui di orientamento al lavoro, di sostegno psicologico ed eventuali altre consulenze specialistiche, in relazione alle necessità specifiche di ogni situazione.

Art. 6

NORME DI COMPORTAMENTO

1. Le ospiti della Casa Rifugio sono tenute ad osservare le norme di comportamento di seguito specificate:
 - a) la donna ospite è vincolata alla riservatezza sulla Casa Rifugio e sulle altre ospiti;
 - b) non sono ammesse visite di parenti e/o amici;
 - c) ogni donna è responsabile della custodia e della cura dei propri figli, che non possono essere affidati ad altre ospiti. In caso di assenza per lavoro o altri motivi, la loro cura deve essere concordata con le operatrici dell'équipe;
 - d) è assolutamente vietata la riproduzione e la consegna, anche temporanea a terzi, della chiave della Casa Rifugio, che viene consegnata alle ospiti per consentire loro una certa autonomia di movimento;
 - e) le uscite serali ed eventuali pernottamenti esterni devono essere concordati preventivamente con le operatrici; il rientro deve avvenire entro le ore 23.00;
 - f) l'assenza prolungata deve essere comunicata e concordata con le operatrici;
 - g) l'assenza di oltre 24 ore deve essere giustificata e concordata con le operatrici;
 - h) la vita all'interno della Casa Rifugio (l'igiene personale e dei propri figli, la cura degli arredi, la pulizia degli ambienti individuali e comuni, la spesa, l'allestimento dei pasti, ecc.) è autogestita dalle donne, che se ne assumono la responsabilità, per sé e per i propri figli;
 - i) le pulizie degli spazi comuni devono essere effettuate a turno fra le donne ospiti, secondo il calendario che sarà stabilito. La rottura e/o il deterioramento di oggetti e di arredi della Casa Rifugio vanno segnalati tempestivamente alle operatrici per consentire il loro ripristino. Il risarcimento dei danni cagionati è a carico della donna ospite;
 - j) le donne ospiti, pur nell'autonomia loro riconosciuta, devono far riferimento alle operatrici dell'équipe che gestisce la Casa Rifugio per i problemi relativi alla gestione della stessa e partecipare agli incontri periodici di verifica;
 - k) ogni donna ospite è responsabile della cura e della custodia di oggetti e/o denaro personali. Il soggetto gestore della Casa Rifugio non ha al riguardo alcuna responsabilità;
 - l) la donna ospite, quando lascia la Casa Rifugio, deve riconsegnare le chiavi e ripristinare le condizioni dell'alloggio che ha trovato al suo arrivo, provvedendo alla pulizia e al riordino dei locali; gli effetti personali rimasti nella Casa Rifugio, qualora non siano ritirati dall'interessata entro un mese dalla cessazione della permanenza,

vengono acquisiti al patrimonio della Casa Rifugio, se utilizzabili; in caso contrario sono conferiti in discarica secondo le procedure di smaltimento dei rifiuti;

m) per garantire a tutte le donne una serena convivenza è necessario l'impegno di ognuna al rispetto reciproco e alla solidarietà; episodi di intolleranza, aggressività o violenza possono costituire un motivo di allontanamento dalla struttura, così come la evidente non utilità per la donna stessa di permanenza nella Casa Rifugio.

La violazione delle norme di cui alle precedenti lettere a), b), d) e g) comporta l'immediato allontanamento dalla Casa, che sarà prontamente comunicato alla rete dei servizi ed enti interessati e/o coinvolti nel progetto individuale di accoglienza.

Art. 7 COSTI

1. Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 5 del 23 aprile 2013 il soggiorno nelle case rifugio è gratuito, sia per le donne che per i loro figli, fino ad un massimo di centoventi giorni, salvo diverse previsioni e necessità documentate dagli operatori e dalle operatrici responsabili delle strutture di accoglienza.
2. Fino al 31.12.2016 per l'accoglienza immediata nei casi di urgenza delle vittime di violenza definiti dal "Protocollo di intesa", allegato sub B) alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Schio, Il costo giornaliero della retta per il soggiorno nella Casa Rifugio di Schio è di Euro 25,00 per le donne e di Euro 10,00 per ciascun minore, per un periodo di 5 giorni.
3. I predetti costi, comprensivi di vitto, fornitura di beni di prima necessità, utenze (acqua, luce, gas), costo del personale dell'équipe che gestisce la Casa Rifugio, sono rispettivamente a carico di:
 - Comune di residenza che ha sottoscritto il predetto Protocollo, per quanto riguarda l'accoglienza delle donne
 - fondo solidarizzato per la tutela dei minori dell'ULSS n. 4 per quanto riguarda l'accoglienza dei minori.
4. Al di fuori dell'ipotesi di cui al precedente comma 2. l'ammontare della retta giornaliera per l'erogazione di tutte le prestazioni elencate al precedente art. 2, sarà stabilita di anno in anno dalla Giunta Comunale, tenendo conto di tutti i costi a carico del Comune e di eventuali finanziamenti della Regione Veneto e di altri soggetti destinati a sostenere la Casa Rifugio. Detta retta sarà posta a carico del Comune di residenza della donna. In mancanza di finanziamenti pubblici e/o privati e di entrate da rette, che consentano di coprire i costi di gestione della Casa Rifugio, il servizio sarà sospeso o riservato esclusivamente a donne residenti nel Comune di Schio.
5. Eventuali servizi/forniture, quali mediazione culturale, visite e cure mediche, pagamento di tasse e rette scolastiche, fornitura di testi e materiale scolastico, accompagnamento in auto o mezzi pubblici, devono essere attivati dal Comune di residenza, che ne assume direttamente le spese.

Art. 8 MODALITA' DI GESTIONE

La Casa Rifugio può essere gestita dal Comune di Schio:

- direttamente mediante il proprio personale, eventualmente integrato, per lo svolgimento di alcune attività, da soggetti esterni, anche volontari;

- mediante concessione ad un soggetto esterno, nel rispetto della normativa vigente;
La Coordinatrice della Casa Rifugio è tenuta gestire, conservare e custodire, nel rispetto delle norme sulla privacy, la seguente documentazione:

1. Cartella personale, contenente la domanda di accoglimento con la relativa documentazione anagrafica, la scheda del progetto individualizzato, una scheda di report per gli interventi educativi e psico-sociali e la eventuale documentazione sanitaria individuale;
2. Registro delle presenze degli ospiti;
3. Registro delle presenze di volontari e/o eventuali tirocinanti;
4. Registro delle presenze del personale;
5. Registro delle spese correnti, per la gestione della Casa Rifugio e per le necessità primarie delle persone accolte, e dei costi relativi a specifici interventi di personale.

La documentazione di cui sopra, integrata da qualsiasi altro atto contenente informazioni sulla struttura e/o sulle persone ospitate deve essere conservata in apposite cartelle, non accessibili ad alcuno all'infuori del personale dell'équipe e in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy.

La Coordinatrice è responsabile del trattamento di tutti i dati personali contenuti negli documenti di cui sopra, ivi compresi i dati sensibili

Art. 9 SERVIZIO SOCIO-SANITARIO

La tutela della salute, nonché la prevenzione del disadattamento e della patologia della prima infanzia, sono svolti dai competenti servizi dell' U.L.S.S.. Verrà quindi perseguita ogni forma di accordo per garantire l'assistenza pediatrica, igienico-sanitaria, psico-pedagogica e dietetica della prima infanzia con la collaborazione dei competenti servizi dell'U.L.S.S.

Art. 10 VERIFICA E VALUTAZIONE

La Coordinatrice della Casa Rifugio, in collaborazione con l' équipe, redige ogni anno, entro il 31 gennaio, una relazione sull'andamento della Casa Rifugio, riportando, in forma anonima, i principali dati riguardanti le donne accolte e riferendo in generale sull'esito dei percorsi e sul raggiungimento degli obiettivi per i quali l'accoglienza nella Casa Rifugio sia stata elemento significativo e/o decisivo.

Alla dimissione dalla Casa Rifugio deve proposta alla donna la compilazione di un questionario di valutazione rispetto alla sua esperienza di accoglienza e permanenza nella Casa Rifugio stessa .

Art. 11 DEROGHE

La Giunta Comunale con proprio motivato provvedimento può derogare all'applicazione delle disposizioni qui contenute, nei casi di particolari necessità ed in ogni caso, per il miglioramento del servizio.